

Indicazioni per la gestione del Covid a scuola in periodo post-emergenziale (D.L. 24 del 24/03/2022 e O.M. della Salute del 28/04/2022)

Misura	Dal 1 maggio 2022
Controllo obbligo GP per il personale ATA e per i docenti già utilizzati in attività di supporto all'Istituzione scolastica	Dal 1 maggio il Dirigente scolastico non dispone più il controllo del GP, base o rafforzato (App Verifica C-19): i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP
Controllo obbligo adempimento vaccinale per il personale docente impegnato nelle attività didattiche a diretto contatto con gli studenti	Dal 1 maggio il Dirigente scolastico dispone il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale mediante Piattaforma integrata al SIDI I docenti in possesso di GP rafforzato (esito verde app Verifica C-19) che fino al 30 aprile hanno svolto attività didattica a contatto con gli studenti, dal 1 maggio possono continuare a farlo solo se in regola con l'adempimento vaccinale (esito verde sulla Piattaforma integrata al SIDI)
Ingresso a scuola di soggetti esterni	Dal 1 maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina (almeno) chirurgica

<p>Obbligo vaccinazione</p>	<p>La violazione dell'obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 ai sensi dell'art. 4-<i>sexies</i> D.L. n. 44/2021)</p> <p>PER I DOCENTI: la procedura di controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è quella prevista dall'art. 4-<i>ter.2</i> del D.L. n. 44/2021</p> <p>Esempio: esito verde = il docente fa lezione in classe esito rosso = avvio della procedura di cui al c. 3, se non già effettuata, durante la quale il docente presta servizio in classe senza GP base; in caso di accertamento dell'inadempimento, il docente è utilizzato in attività a supporto dell'I.S. senza GP base</p>
<p>Personale inadempiente in assenza ingiustificata, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e con privazione della retribuzione fino al 30 aprile</p>	<p>Personale ATA: rientra in servizio senza GP base Personale docente: viene utilizzato in attività di supporto all'I.S. (senza GP base)</p>
<p>Personale esente dall'obbligo vaccinale</p>	<p>Nulla cambia dal 1 maggio (fino al 15 giugno 2022)</p>
<p>Lavoratori inidonei e sorveglianza sanitaria eccezionale</p>	<p>Nulla cambia dal 1 maggio (fino al 30 giugno 2022)</p>

MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO

Art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021

*“A decorrere dal 1° aprile 2022, **fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022**, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei **contatti stretti tra gli alunni** a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, **si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3.***

***Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche** e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive [...]”.*

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA

Segmento scolastico	Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico	Riammissione a scuola	Fino al...
<u>SCUOLA DELL'INFANZIA</u> <i>“In assenza e fino a tre casi di positività [...]solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior</i>	almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente . Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è	l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. I docenti e gli educatori, nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età, utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione	TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

<p><i>efficacia protettiva)</i>" (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>	<p>Considerate il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>			
<p><u>SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA</u></p>	<p>almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe.</p> <p>NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini</p>	<p>l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)</p>	<p>alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.</p>	<p>TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO</p>

	del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)			
--	---	--	--	--

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

Art. 10-ter del D.L. 52/2021

ISOLAMENTO

A decorrere dal 1 aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere dal 1 aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10 -*quater*, commi 4 e 5,

fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA

Art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021:

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020:

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA

Art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021:

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) **obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) raccomandato il rispetto di una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici **se positivi all'infezione da SARS-CoV-2** o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°**

INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI E GP

<u>FINO AL 30 APRILE 2022</u>	<u>DAL 1 MAGGIO 2022</u>
Art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) <i>“c. 1 Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.</i>	<u>NON PIÙ VIGENTE</u>

Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”.

Gli esterni entrano a scuola senza che il dirigente scolastico disponga alcun controllo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: MASCHERINE FFP2

O.M. Ministero della salute del 28 aprile 2022, art. 1, cc. 1 e 3

Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022,

è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti disuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;**

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono **al chiuso** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (confermato dall'art. 1, c. 3 dell'O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022):

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

RIUNIONI DA REMOTO DAL 1 APRILE 2022

Non è stato prorogato l'art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 del testo unico di cui al D. lgs. 297/1994).

Non è stato prorogato l'art. 5 del D.L. 228/2021 (i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022) che, però, è stato così integrato nella conversione in legge n. 15/2022: "***ferma restando la facoltà anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti***". Il soggetto non è, quindi, la scuola ma sono le autorità sanitarie coinvolte che possono avvalersi della modalità da remoto su loro iniziativa, non già della scuola stessa.